



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio
" DIMISSIONI PROTETTE "

CIG : 736561167A

**IL PRESENTE DISCIPLINARE REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEI SOTTOINDICATI ISTITUTI PREVISTI
NEL RELATIVO BANDO.**

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO ED ALLA PROCEDURA DI GARA

- 1. IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA: € 151.260,89 al netto dell'I.V.A.** - Oneri della sicurezza stimati pari a zero.
- 2. ESPERIMENTO DI GARA:** Nel giorno, nell'ora e nel luogo successivamente indicati sul sito web del Municipio Roma VIII , si procederà all'apertura dei plichi che risulteranno pervenuti dai concorrenti entro i termini di cui al punto **IV.3.4)** del bando medesimo.
3. In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle quali verrà data lettura con la conseguente formulazione della graduatoria provvisoria, sulla base della formula indicata nella **Sezione 7** del presente disciplinare di gara.
4. In caso di presunta anomalia delle offerte il Presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica, e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento che procede, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
5. Restano comunque salve le superiori determinazioni dell'Amministrazione.

SEZIONE 1

REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

I concorrenti oltre alla **domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, redatta su carta intestata del soggetto concorrente, riportante l'indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. del medesimo, nonché un elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

1.1. - requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati:

- 1) l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro medesimo;

- 2) la denominazione del concorrente;
- 3) l'indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;
- 4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
- 5) l'attività economica svolta che dovrà essere inerente all'oggetto della gara;
- 6) l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- 7) l'iscrizione al RUC – Registro Unico Cittadino – Area Anziani

B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. , nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80 comma 3, dovranno parimenti dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

La medesima dichiarazione, di cui al presente punto B), deve essere resa da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, l'esclusione non va disposta se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice, il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice citato, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano

sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 10, del Codice, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del suddetto articolo ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

C) ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente/i dovrà/dovranno, altresì, dichiarare alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

C1) dichiarazione di impegno del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa del medesimo, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all'esecutore uscente;

D) solo in caso di costituendo:

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016;
- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto;
- G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto;

dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio/GEIE a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.;

E) solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi o GEIE già formalmente costituiti:

raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. art. 45 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n.50/2016; consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto;

G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto:

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/G.E.I.E., qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto/ Convenzione, comprensivo dall'indicazione delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato o consorziato o riunito dovrà eseguire ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n.50/2016.

E.1) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. art. 45 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n.50/2016; i G.E.I.E. già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) dovranno, altresì, **a pena d'esclusione**, produrre l'atto costitutivo;

E-BIS) I concorrenti dovranno, altresì, produrre il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;

E-TER) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;

E-QUATER) copia del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017) debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, che trovasi allegato sub B) al presente disciplinare di gara;

E- QUINQUES)

- dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 , del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma , sotto la personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi della legge 190/2012, di non avere conferito incarichi nè concluso contratti di lavoro con ex dipendenti di Roma capitale che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa o che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (perizie, pareri, certificazioni, attestazioni etc.) che abbiano inciso in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale. (cd. clausola "anti pantouflage");

- dichiarazione del responsabile e degli operatori della impiegati nel servizio di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di non avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del titolo XII (dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

Ai sensi della legge 190/2012 art. 1 comma 9 lettera e):

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma, **di non essere** a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell'amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali

ovvero

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma, **di essere** a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità – entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell'amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali; specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.

1.2. - requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:

F) dichiarazione afferente il fatturato di cui al **punto III.2.2.), lettera F)** del bando di gara;

G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma afferente il patrimonio netto non negativo di cui al **punto III.2.2.), lettera G)** del bando di gara;

H) idonee referenze bancarie di cui al **punto III.2.2.), lettera H)** del bando di gara.

1.3. - requisiti relativi alla capacità tecnica:

I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, di cui al **punto III.2.3.), lettera I)** del bando di gara.

E' dovuto il contributo a ANAC , trattandosi di gara con importo superiore a €. 150.000,00.

* * *

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno compilare una dichiarazione, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato sub A) al presente disciplinare di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E. di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, , la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dal solo soggetto mandatario. La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".

* * *

1.4. - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n.50/2016; costituiti o costituendi, **a pena di esclusione**, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B), e di cui al punto 1.2 sub F) G) e H) e di cui al punto 1.3. sub I) del presente disciplinare di gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi.

La dichiarazione d'impegno di cui al **punto 1.1. sub D)** del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentata, **a pena d'esclusione**, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E..

Il mandato di cui al **punto 1.1. sub E)** del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere presentato, **a pena d'esclusione**, dal soggetto mandatario.

La dichiarazione di cui al punto **E-TER)** e la documentazione di cui al punto **E-QUATER)** del presente disciplinare di gara dovrà essere presentata, **a pena d'esclusione**, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E..

1.5. - I requisiti richiesti al **punto 1.2. sub F)** ed al **punto 1.3. sub I)**, del presente disciplinare di gara, medesimo, si intendono cumulabili, ma il soggetto mandatario - ovvero l'impresa consorziata al consorzio - deve concorrere al loro raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i o altra/e impresa/e consorziata/e deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette percentuali minime, il soggetto mandatario - **a pena di esclusione** - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti o all'altra/e impresa/e consorziata/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti;

1.6. - In caso di consorzi , **a pena di esclusione**, le dichiarazioni di cui al **punto 1.1. sub A), B), C)** , devono essere presentate anche da ciascuna impresa consorziata **per la quale il consorzio concorre**.

I documenti e/o le dichiarazioni di cui al **punto 1.1. sub E.1.), E-TER), E-QUATER)**, al **punto 1.2. sub F), G) e H)** e di cui al **punto 1.3. sub I)** del presente disciplinare di gara devono essere presentati dal consorzio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016

* * *

1.7. - Inoltre, a pena di esclusione:

- dovrà essere presentato lo schema di Convenzione , firmato per accettazione dal Legale Rappresentante;
- l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente indicate alla **Sezione 5** del presente disciplinare di gara;
- i consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, rispettivamente ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

1.8 . L'Organismo dovrà inoltre presentare la seguente documentazione riferita al personale che sarà impiegato per il progetto:

- curricula del Responsabile e degli operatori;
- dichiarazione del Responsabile di non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al titolo IX, al capo IV del titolo XI e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del codice penale;
- dichiarazione degli operatori di non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al titolo IX, al capo IV del titolo XI e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del codice penale;
- dichiarazione relativa al possesso di idoneità psico-fisica, da parte degli operatori, per le mansioni da svolgere, **attestata da idonea certificazione sanitaria**.

SEZIONE 1 bis

CONTRATTO DI RETE (ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33).

Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione, si precisa, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, **la domanda di partecipazione** deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (**in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi**), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione:

A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'**organo comune** che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'**organo comune**) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;

3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

B) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

C) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale

mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

C1) copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

SEZIONE 1 ter	AVVALIMENTO
----------------------	--------------------

Ai fini della partecipazione l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo citato avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia autentica, contratto che deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria

SEZIONE 2	MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
------------------	---

2.1. - L'importo del deposito cauzionale provvisorio di cui al **punto III.1.1)** del bando di gara, ovvero il 2% dell'importo a base di gara, pari ad € 3025,21 potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità e condizioni previste al successivo punto 2.5. della presente Sezione.

2.2. - **A pena di esclusione dalla gara**, il deposito cauzionale dovrà essere prestato esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:

- a) mediante bonifico SEPA o ,in alternativa ,anche mediante versamento in contanti o assegni circolari,presso tutte le filiali UniCredit utilizzando il conto corrente bancario intestato a **Roma Capitale–Ragioneria Generale–Depositi cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723** ;
- b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2.3. - se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a):

- **dovrà essere prodotta in originale la quietanza** relativa al deposito da inserire nel plico generale secondo le indicazioni di cui alla **sezione 6** del presente disciplinare di gara.

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio dovrà altresì essere corredato da una dichiarazione del concorrente attestante:

- che lo stesso, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 , ha validità per almeno 180 giorni dalla data prevista come termine per il ricevimento delle offerte; il concorrente si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità dell'offerta indicata al punto IV.3.6 del bando di gara.
- l'impegno a prestare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. **In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete** e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito di cui alla superiore lettera a), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete**.

2.4. - se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d):

- dovrà essere prodotto in originale;
- dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123, pubblicato sulla S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del giorno 11 maggio 2004;
- dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente , ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016:
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944,

comma 2 del codice civile;

- alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- all'operatività della garanzia medesima entro **quindici giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio , **a pena di esclusione**, dovrà altresì:

- ai sensi ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 , avere validità per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte; il garante si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità dell'offerta indicata al punto IV.3.7 del bando di gara;
- essere corredato, **a pena di esclusione** - ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 dall'impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Dovrà, altresì, prevedere **la sottoscrizione del garante autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.**

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito di cui alle superiori lettere b), c) e d), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete.**

2.5. - Ai sensi di quanto disposto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 , **nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione “conforme all'originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.**

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

* * *

A riguardo, si precisa che:

- il deposito cauzionale provvisorio garantisce la mancata sottoscrizione del contratto/Convenzione per fatto dell'affidatario **ai sensi dell'art 93 comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto/ Convenzione medesimo.**

- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all' **art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016** nelle forme ammesse dalla legge.

Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art.103 **del Decreto Legislativo 50/2016** determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione

provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

SEZIONE 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA SOCCORSO ISTRUTTORIO

A pena di esclusione dalla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., la documentazione richiesta per la partecipazione di cui alla **Sezione 1** del presente disciplinare di gara dovrà essere redatta in lingua italiana e prodotta secondo quanto di seguito indicato:

- 3.1.** - con riferimento alla dichiarazione di cui alla **Sezione 1, punto 1.1., lettera A** del presente disciplinare di gara:
 - la dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella indicata al punto **IV.3.4) del bando di gara**, deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;
- 3.2.** - con riferimento alla dichiarazione di cui alla **Sezione 1, punto 1.1., lettera B)** del presente disciplinare di gara:
 - la/le dichiarazione/i deve/ono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti indicati nel suddetto art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed accompagnata/e da copia/e fotostatica/che del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità;
- 3.3.** - con riferimento alle dichiarazioni di cui alla **Sezione 1, punto 1.1., lettere C), e D) , E-TER) ed al punto 1.2., lettere F) ed G)**, nonché al **punto 1.3., lettera I)** del presente disciplinare di gara nonché ogni altra dichiarazione richiesta nella citata Sezione 1:
 - esse devono essere prodotte in originale ed essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredate da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;

- 3.4. - con riferimento ai documenti di cui alla **Sezione 1, punto 1.1., lettera E)** , ed al punto **1.2., lettera H)** del presente disciplinare di gara:
 - essi devono essere prodotti in originale;
- 3.5. - con riferimento al documento di cui alla **Sezione 1, punto E.1)** deve essere prodotto in originale o in copia conforme all'originale.
- 3.6. – con riferimento al documento di cui alla **Sezione 1, punto E-QUATER)** deve essere prodotto in copia sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità.
- 3.7. - **La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e per conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l'originale o copia autentica dell'atto che attesta i propri poteri di firma.**
- 3.8. -**Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al punto 1.1., lett. B) del presente disciplinare di gara possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata – a pena di esclusione – la relativa procura.**

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i. , n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. , per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo e ss.mm.ii., possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In tal senso , il seggio di gara ovvero la commissione giudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE A FAVORE
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

E' previsto il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto l'importo a base di gara è superiore ad € 150.000,00 (Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 e ANAC n.163 del 22 dicembre 2015).

SEZIONE 4

SISTEMA AVCPass PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI di cui agli artt. 80 e 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

Il RUP procederà alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi sui concorrenti partecipanti tramite la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass. attraverso l’apposito PASSOE di cui al **punto 1.1. lettera E-BIS)** del presente disciplinare di gara.

Ai fini della regolarizzazione sul sistema AVCpass dell’individuazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, si precisa quanto segue:

In relazione al **PUNTO III.2.2. LETT. F) DEL BANDO DI GARA “dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a € 151.260,89** “(pari al corrispettivo di 21 mesi di attività). La documentazione da produrre a comprova è la seguente:

- **fatture e/o contratti**, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, comprovanti l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) per un importo non inferiore a € **151.260,89** (al netto dell’IVA).

In relazione al **PUNTO III.2.3 LETT. I) DEL BANDO DI GARA (“dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi”)** la documentazione da produrre a comprova è la seguente:

- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005.

Ogni altro documento idoneo a supportare quanto dichiarato in sede di gara relativamente alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del concorrente.

SEZIONE 5

MODALITA' DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TECNICA

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida in ragione di garantire continuità ad un servizio infungibile destinato ad utenti in particolare stato di fragilità socio sanitaria .

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, redatta su carta legale, dovrà, **a pena di esclusione dalla gara**, rispettare quanto segue:

5.1. - dovrà essere prodotta in lingua italiana;

5.2. - dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma

5.3. - dovrà comprendere:

- l’indicazione del prezzo offerto (espresso in cifre ed in lettere) al netto dell’IVA, unitamente al corrispondente ribasso percentuale unico (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara.
- la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio;

- la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta;

5.3.1. - non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate;

5.4. - dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "**offerta economica**".

5.5. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45 Decreto Legislativo 50/2016 **non ancora formalmente costituito**:

- l'offerta economica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;

- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

In caso di aggregazione di imprese di rete l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.

5.6. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario e G.E.I.E. di cui all'art. all'art. 45 Decreto Legislativo 50/2016 **già formalmente costituito**:

- l'offerta economica redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

OFFERTA TECNICA

5.7. - l'offerta tecnica dovrà essere formulata rispettando quanto segue:

5.7.1. l'offerta tecnica dovrà essere prodotta, oltre che in formato cartaceo, anche e necessariamente su supporto informatico (CD – ROM, DVD) con un contenuto massimo di 800 mb;

5.7.2. sul supporto informatico, con pennarello indelebile, devono essere indicati in modo leggibile la denominazione e la ragione sociale dell'impresa, nonché il CIG attribuito alla gara;

5.7.3. l'intero contenuto dell'offerta tecnica deve essere predisposto su supporto informatico, in formato PDF, sottoscritto digitalmente dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, da tutti i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45 Decreto Legislativo 50/2016 secondo le modalità sopra indicate);

5.7.4. il contenuto dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità:

- un file in formato pdf, nominato "indice analitico" contenente l'elencazione della

documentazione/elaborati presentati, firmato digitalmente, carattere "arial" 10 di contenuto massimo 15 mb;

- ulteriori files, nominati singolarmente in relazione a ciascun contenuto, contenenti la documentazione/elaborati progettuali richiesta e ciascuno parimenti firmato digitalmente secondo le modalità sopraindicate, in formato PDF, di contenuto massimo pari a 15 mb, numerati progressivamente nelle pagine, perfettamente corrispondenti nella denominazione e nella numerazione progressiva a quella riportata nel suddetto indice;

5.7.5. dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione; l'indice dovrà corrispondere all'effettiva articolazione dei capitoli;

5.7.6. non dovrà contenere opuscoli pubblicitari;

5.7.7. la versione cartacea dovrà essere rilegata in un unico documento;

5.7.8. le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l'offerta tecnica dovranno essere articolate in un nuovo schema di contratto/ capitolato speciale descrittivo prestazionale redatto a cura del concorrente e che sarà approvato dall'Ufficio proponente in caso di aggiudicazione definitiva;

N.B. L'impresa dovrà attestare con apposita dichiarazione, in calce all'offerta/e tecnica/tecniche, che quanto contenuto nel supporto informatico è perfettamente corrispondente alla documentazione cartacea.

In caso di riscontrata differenza sarà considerato prevalente quanto contenuto nel formato cartaceo.

5.8. - in particolare, l'offerta tecnica - a pena di esclusione - dovrà:

- essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara;

5.9. - dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "**offerta tecnica**".

5.10. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45 Decreto Legislativo 50/2016 **non ancora formalmente costituito**:

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;
- l'offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.

In caso di aggregazione di imprese di rete l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.

5.11. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 45 Decreto Legislativo 50/2016 **già formalmente costituito**:

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria.
- l'offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione indicante le specifiche parti del servizio che saranno

eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

5.12. - A corredo **dell'offerta tecnica**, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun offerente **per ciascun lotto** potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, in conformità ai contenuti dell'art. 21 della DIRETTIVA 2014/24/UE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 26 febbraio 2014, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

Le offerte così collazionate devono essere racchiuse nel plico generale di cui alla successiva **Sezione 6**.

SEZIONE 6

MODALITA' DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO GENERALE

A pena di esclusione dalla gara, il plico generale, dovrà rispettare quanto segue:

- 6.1.** - dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente **Sezione 5**, contenente l'offerta economica;
- 6.2.** - dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente **Sezione 5**, contenente l'offerta tecnica;
- 6.3.** - dovrà contenere la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara indicata **alla Sezione 1** ed il deposito cauzionale di cui alla **Sezione 2** del presente disciplinare di gara;
- 6.4.** - dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi;
- 6.5.** - dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni:
 - la denominazione del concorrente mittente;
 - l'oggetto della gara : **Procedura aperta per l'affidamento del "Centro Diurno per Anziani Fragili"**
 - la data e l'ora della gara;
- 6.6.** - dovrà pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, a Roma Capitale – **Municipio Roma VIII – Direzione Socio educativa Via Benedetto Croce , 50 – 00142 Roma , entro le ore 12.30 del giorno 19 febbraio 2018.**

SEZIONE 7

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

L'offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nella **Sezione IV.2.1)** del bando di gara come di seguito specificati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO ECONOMICA

OFFERTA TECNICA	PUNTI MAX 80
CRITERI	

<p>1) FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL PERSONALE PROPOSTO</p> <p><i>Descrizione:</i> Formazione ed esperienza professionale del personale proposto con particolare attenzione al settore attinente l'area anziani.</p> <p>Il punteggio da applicare ai sub-criteri punti 1a) verrà così attribuito: 3 punti per laurea di 2° livello, 2 punti per laurea 1° livello, 0,2 punti per ogni master, dottorato o scuola di specializzazione, 0,1 punti per ogni corso con esame finale.</p>	MAX 40
<p>1a) formazione dell'assistente sociale o dello psicologo o dell'educatore professionale coordinatore del progetto (titoli, corsi con esame finale attinenti l'oggetto di gara). (somma dei punteggi assegnati ad ogni titolo di studio, corso certificato) computata come segue:</p> <p>il punteggio 1a) verrà così attribuito: 3 punti per laurea di 2° livello; 2 punti per laurea 1° livello; 0,2 punti per ogni master, dottorato o scuola di specializzazione; 0,1 punti per ogni corso di formazione/aggiornamento con esame finale.</p> <p><i>Si precisa che dovranno essere presentati esclusivamente i curricula del personale che verrà effettivamente impiegato nell'esecuzione del servizio e che pertanto prima dell'avvio del servizio dovrà essere confermato in caso di aggiudicazione definitiva.</i></p>	MAX 10
<p>1b) esperienza professionale dell'assistente sociale o dello psicologo o dell'educatore professionale coordinatore del progetto (anzianità in esperienze professionali attinenti l'oggetto di gara, con particolare riferimento all'esperienza di coordinamento di progetti e/o servizi nell'area anziani), computata come segue:</p> <p>fino a 2 anni: punti 0 – fino a tre anni: punti 4 – fino a 5 anni: punti 6 – fino a 10 anni: punti 8 – oltre i 10 anni: punti 10.</p> <p>Potranno essere computate esperienze professionali pregresse a far data da max 11 anni precedenti la pubblicazione del presente bando di gara</p>	MAX 10

<p>1c) formazione dell'educatore professionale (titoli, corsi con esame finale attinenti l'area anziani), computati come segue:</p> <p>2 punti laurea di 2° livello; 1 punto laurea 1°livello; 0,20 punti per ogni master, dottorato o scuola di specializzazione; 0,10 punti per ogni corso con esame finale</p> <p>(somma dei punteggi assegnati ad ogni titolo di studio, corso certificato)</p> <p><i>Si precisa che dovranno essere presentati esclusivamente i curricula del personale che verrà effettivamente impiegato nell'esecuzione del servizio e che pertanto prima dell'avvio del servizio dovrà essere confermato in caso di aggiudicazione definitiva.</i></p> <p><i>Potranno essere computate esperienze professionali pregresse a far data da max 6 anni precedenti la pubblicazione del presente bando di gara</i></p>	MAX 6	
<p>1d) esperienza professionale dell'educatore professionale (anzianità in esperienze professionali attinenti l'area anziani) :</p> <p>fino a 2 anni: punti 2; – fino a 5 anni: punti 4; – oltre 5 anni: punti 6.</p>	MAX 6	
<p>Fermo restando che il rapporto operatore socio sanitario è pari a 1 ogni 6 utenti come indicato nell'art. 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e che i curricula presentati dovranno essere almeno pari a 7:</p> <p>1e) formazione di ciascun operatore socio-sanitario (titoli, corsi con esame finale attinenti l'area anziani) computata come segue :</p> <p>1 punto corso OSS; 0,5 punti a ciascun titolo o corso con esame finale; il punteggio per ogni concorrente sarà determinato dalla media aritmetica della somma dei punteggi delle assegnati per ciascun operatore socio sanitario.</p> <p><i>Si precisa che dovranno essere presentati esclusivamente i curricula del personale che verrà effettivamente impiegato nell'esecuzione del servizio e che pertanto prima dell'avvio del servizio dovrà essere confermato in caso di aggiudicazione definitiva.</i></p>	MAX 4	
<p>1f) esperienza professionale dell'operatore socio-sanitario (anzianità in esperienze professionali attinenti l'area anziani) computata come segue:</p>	MAX 4	

<p>da 0 a 5 anni: punti 2; – oltre i 5 anni punti 4; - media dei punteggi delle figure.</p> <p><i>Potranno essere computate esperienze professionali pregresse a far data da max 4 anni precedenti la pubblicazione del presente bando di gara</i></p>		
<p>2) DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI DI RETE SPECIFICHE PER AREA E IN RELAZIONE AL PROGETTO</p> <p><i>Descrizione: Ampiezza della rete</i></p>		<p>MAX 20</p>
<p>2a) rapporti di collaborazione in atto, con soggetti pubblici e privati del territorio municipale utili a favorire la socialità e il benessere degli utenti.</p> <p>(1 punto per ogni lettera di partenariato e/o di collaborazione documentata sottoscritta in originale e precedente alla data di pubblicazione del bando).</p>	<p>MAX 12</p>	
<p>2b) rapporti di collaborazione in atto, con soggetti pubblici e privati del territorio cittadino utili a favorire la socialità e il benessere degli utenti.</p> <p>(1 punto per ogni lettera di partenariato e/o di collaborazione documentata sottoscritta in originale e precedente alla data di pubblicazione del bando).</p>	<p>MAX 8</p>	
<p>3) PROPOSTE MIGLIORATIVE</p> <p><i>Descrizione: Proposte migliorative ulteriori rispetto a quanto previsto dal bando di gara, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione.</i></p> <p>In sede di verifica di congruità dell'offerta il concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica di ciascun servizio aggiuntivo/migliorativo proposto.</p> <p>N.B. In ogni caso non potrà essere incluso all'interno dell'offerta tecnica alcun elemento riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.</p>		<p>MAX 20</p>
<p>3a) qualità e innovatività degli interventi rispetto agli obiettivi del progetto.</p> <p>In particolare verranno valutate positivamente proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi, ai contesti di riferimento finalizzate alla costante ottimizzazione del servizio stesso quali:</p>	<p>MAX 20</p>	

<p>1. l'attività di segretariato sociale;</p> <p>2. l'accompagnamento ai presidi sanitari degli anziani privi di una rete familiare con interventi di vigilanza telefonica e monitoraggio dello stato di salute;</p> <p>3. organizzazione di visite guidate e gite.</p> <p><i>Sarà valutata anche la frequenza della/e attività proposta/e, la coerenza progettuale e la fattibilità della/e proposta/e</i></p> <p>Criterio di natura qualitativa: in caso di offerte pari o superiori a tre: confronto a coppie secondo le modalità sotto individuate;</p> <p>in caso di offerte inferiori a tre: media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari come più avanti specificato secondo i seguenti range di attribuzione dei coefficienti:</p>		
<p>Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti</p>	<p>Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione</p>	
<p>1 – 0,75</p>	<p><i>Proposta di interventi/attività integrative che afferiscano a tutte le aree tematiche per l'intera durata del servizio.</i></p>	
<p>0,74 – 0,50</p>	<p><i>Proposta di interventi/attività integrative che afferiscano a due aree tematiche per l'intera durata del servizio.</i></p>	
<p>0,49 – 0,25</p>	<p><i>Proposta di interventi/attività integrative che afferiscano a una area tematiche per l'intera durata del servizio.</i></p>	
<p>0,24 – 0</p>	<p><i>Proposta di interventi/attività integrative che afferiscano a una area tematiche per l'intera durata del servizio ma solo per particolari esigenze e bisogni rappresentati dal Servizio Sociale Municipale.</i></p>	
<p>TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA</p>		<p>MAX 80</p>
<p>OFFERTA ECONOMICA espressa con ribasso percentuale sull'importo a base d'asta</p>		<p>MAX 20</p>
<p>TOTALE PUNTEGGIO</p>		<p>MAX 100</p>

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula: $C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$

Dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- \sum_n = sommatoria.

Qualora il numero delle offerte **sia pari o maggiore di tre**, l'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata –attraverso la–trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida in consultazione dell'autorità.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione **sia minore di tre**, l'assegnazione dei coefficienti sarà determinata attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti	Criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione
1 – 0,75	Giudizio ottimo – allorquando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinverano in modo esaustivo , integrale , concretamente attuabile , chiaro e dettagliato tutti gli elementi e le caratteristiche evidenziate nei criteri motivazionali.
0,74 – 0,50	Giudizio Buono – allorquando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinverano gli elementi e le caratteristiche evidenziate nei criteri motivazionali in modo complessivamente buono , ma non pienamente rispondente ovvero non rispondente per la totalità degli elementi.
0,49 – 0,25	Giudizio sufficiente - allorquando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinverano gli elementi e le caratteristiche evidenziate nei criteri motivazionali in modo complessivamente sufficiente, anche in presenza di elementi valutabili in modo più che sufficiente.
0,24 – 0,00	Giudizio insufficiente - allorquando la proposta progettuale risponde in modo insoddisfacente alle esigenze ed ai criteri motivazionali dell'Amministrazione.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

I punteggi e i sub-punteggi attribuiti all'offerta tecnica sono riparametrati in modo da attribuire all'offerta migliore il punteggio massimo disponibile ed alle altre un punteggio riparametrato sul punteggio massimo medesimo.

Pertanto, si procederà ad una prima riparametrazione dell'offerta migliore in relazione al punteggio massimo disponibile per ciascun elemento individuato.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara.

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

- $C(a)_i = R(a)_i / R_{max}(i) * W_i$
- Dove:
- $R(a)_i$ = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
- $R_{max}(i)$ = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente i-esimo);
- W_i = punteggio attribuito al requisito **prezzo** punti **20**.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' ai sensi degli artt. 140 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 anche in presenza di una sola offerta valida in ragione di garantire continuità ad un servizio infungibile destinato ad utenti in particolare stato di fragilità fisica e psicologica.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia in conformità a quanto indicato dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 commi 1-3-4-5-7.

SEZIONE 8

VERIFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio della gara e da quello che segue in graduatoria, sarà verificato dall'Ufficio di cui al **punto I.1)** del bando di gara **attraverso il sistema AVCpass**.

La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l'esclusione dalla partecipazione alla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

L'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

SEZIONE 9

ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto che risulterà provvisoriamente aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:

- presentare la cauzione definitiva;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione secondo quanto indicato dall'art. 216

comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario definitivo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

SEZIONE 10 **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

La determinazione dirigenziale di indizione gara dell'ufficio di cui al punto I.1 del bando di gara è la n..... del È possibile acquisire copia dello schema di contratto e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale ,nonché copia della documentazione complementare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio Roma VIII in Via Benedetto Croce , 50 - Roma, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 12,00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,00.

E' possibile scaricare in formato pdf dal sito internet del Municipio Roma VIII <http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipioxi.wp>, capitolato descrittivo e prestazionale e della documentazione complementare.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizio sociale con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, l'Ufficio proponente di cui al punto I.1. del bando di gara, ha verificato l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per l'accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima, in relazione ai servizi oggetto della presente gara nonché l'impossibilità di ricorso alla CUA Regione Lazio e Roma Città Metropolitana soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. 24.4.2014 n. 66 convertito in legge n. 89 del 23.06.20154 e alla Delibera ANAC n. 58/2016 ;

L'Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto/convenzione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012.

A conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione all'uopo nominata, verrà comunicata ai concorrenti la data di apertura delle offerte economiche.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

INTERPELLO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D. LGS.

N. 50/2016

L'Ufficio proponente indicato al **punto I.1)** del bando di gara, si riserva la facoltà, nelle fattispecie previste dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, di ricorrere all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara secondo le modalità e le finalità indicate nel suddetto art. 110.

SEZIONE 11 **TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio Roma VIII nonché i Dirigenti apicali delle strutture capitoline che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

SEZIONE 12 ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati dalla normativa vigente nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati.

Per l'accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di gara delle relative sedute pubbliche, il modello relativo all'istanza di accesso agli atti è disponibile sul sito internet di Roma Capitale.

Per l'accesso relativo alla restante documentazione:

Municipio Roma VIII , con sede in Roma Via Benedetto Croce, 50 – Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0669611333 , nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 12,30; il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

E' inoltre opportuno rammentare che , a corredo dell'offerta/e tecnica/che, ai sensi dell'articolo 83 comma 6 del Decreto Lgs. n. 50/2016 , ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

E' escluso categoricamente il rilascio di copia e/o di altra forma di riproduzione della suddetta documentazione.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, allo **schema di Convenzione, al capitolato speciale descrittivo e prestazionale** nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.

II DIRETTORE

Dott.ssa Lucietta Iorio

Allegato sub A)

fac-simile	
Con riferimento alla gara avente ad oggetto:	
Il sottoscritto	
in qualità di legale rappresentante dell'impresa	
Dichiara ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. N. 50/2016 quanto segue:	
Impresa Partecipante	
Denominazione	
Codice Fiscale	
Partita Iva	
PEC (Posta elettronica certificata)	

Sede Legale			
Indirizzo			
Cap		Città	
Provincia		Nazione	
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale			
Indirizzo			
Cap		Città	
Provincia		Nazione	
Cap			
Provincia			
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Indicare con una **X** ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali

<input type="checkbox"/>	PEC (posta elettronica certificata)
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	Fax (barrare la casella fax comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente,
--------------------------	--

	all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni
--	--

	Sede legale
--	--------------------

	Domicilio eletto
--	-------------------------

N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata); qualora non sia disponibile l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) verranno inviate alla sede legale dell'impresa.

La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".

Timbro e Firma

**PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO
ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI**

(Approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017)

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art. 1 comma 17, ha previsto che: «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione. I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti"* (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto "BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4- bis e 46, comma I-bis, del D.Lgs. 163/2006").

Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.^[1]

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
- disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità (Protocollo d'Integrità) da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

- 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
- 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
- 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- 1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
- 1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
- 1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i

dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. *l'esclusione dalla procedura* di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione* ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.^[2]

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per accettazione:

L'operatore economico concorrente